Allegato "A"

REP.N. 6281

RACC.N. 3920

NOT. CECILIA CLAUDIA ROMANO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 (Costituzione-Sede-Durata)

E' costituita, con sede in Riesi una cooperativa agricola denominata **"Cantine LA VITE Società Cooperativa Agricola"** ed in breve **"Cantine LA VITE S.c.a."**, oppure **"CLV S.c.a."**, oppure **"Le Schette S.c.a."**.

La società è costituita a tempo indeterminato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie, magazzini, stabilimenti, punti di vendita, uffici recapiti in qualunque altra località del territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 (Scopo)

La società non ha scopi di lucro ed esplica la propria attività secondo i principi di mutualità prevalente cosi come definiti dall'art.2512 del C.C. e precisamente:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della pro-

pria attività, dell'apporto dei beni o servizi da parte dei soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri, di cui all'art. 2513, c.c..

Gli stessi, inoltre, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La società si propone di:

a) migliorare le condizioni materiali e morali dei soci;

b) favorire il miglioramento della coltivazione della vite, dell'olivo, del pesco, dell’albicocco, dell’uva da tavola, di ogni altra pianta da frutta sia essa secca che verde, nonché la lavorazione di ortaggi e di tutti i prodotti agricoli.

c) lavorare in comune in apposito stabilimento, modernamente attrezzato di macchine operatrici, applicando tutti i progressi della scienza e della tecnica enologica e perseguendo i migliori sistemi razionali ed economici, le uve prodotte da fondi dei soci, per farne vino genuino,

sano e serbevole, a caratteristiche uniformi e costanti, confezionando vini, nonché lavorare e trasformare produzioni olivicole sia da olio che da mensa ed anche la lavorazione e trasformazione della pesca, dell'albicocca, dell'uva da tavola, di ogni altro frutto sia esso secco che verde, nonché la lavorazione e la trasformazione di ortaggi e di tutti i prodotti agricoli;

d) trasformare in alcool - cremore etc. i residui della vinificazione ed esercitare distillerie ed industrie affini;

e) commercializzare i vini, l'olio, la frutta, gli ortaggi ed ogni prodotto agricolo conferito dai soci riportando nelle etichette, nei marchi e in qualsiasi segno distintivo l'intera ragione sociale della Cooperativa o anche con le sigle "C. La Vite" - "Cantine La Vite" - "La Vite S.c.a." ., oppure "CLV S.c.a.", oppure "Le Schette S.c.a." ed eventuali altre sigle, indicazioni del numero del registro di imbottigliamentoed altre denominazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare.

f) Tutelare le confezioni di eventuali vini, olio, frutta, ecc. tipici, istituendo marchi e brevetti e provvedendo alla loro registrazione nei modi stabiliti dalla legge;

g) vendere in comune i prodotti ed utilizzare o vendere

in comune i sottoprodotti della lavorazione sociale;

h) ripartire fra i soci, in ragione della quantità, qualità e pregi dei prodotti conferiti e consegnati, l'intero ricavo delle vendite dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione, al netto delle spese di esercizio e di gestione dell'azienda sociale e dell'ammortamento delle spese e dei debiti di impianto;

i) organizzare e gestire centri di raccolta e di lavorazione di uve da tavola e di frutta prodotti dai soci curandone il collocamento sui mercati nazionali ed esteri;

j) favorire l'istruzione professionale fra i soci;

k) stimolare nei soci lo spirito del risparmio, della previdenza e della mutualità;

m) collaborare alla propaganda ed allo sviluppo del movimento cooperativo, specie nel campo agricolo;

n) svolgere tutte le attività di produzione, trasformazione e distribuzione di ogni prodotto agricolo e zootecnico della zona.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci a condizione che questa attività non sia prevalente rispetto a quella preminente posta in essere con i soci.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suddetti scopi la società può:

a) prendere in affitto o acquistare o ampliare o riatti-

vare o costruire su terreno di sua proprietà uno o più stabilimenti dotati delle opportune attrezzature sia per la raccolta, la lavorazione moderna e razionale delle uve e dei vini, sia per l'immagazzinamento, la conservazione e la vendita dei prodotti e sottoprodotti delle lavorazioni di uve da tavola, di frutta, olive, ortaggi e di ogni prodotto agricolo;

b) istituire campi sperimentali di uve, olive e frutta, illustrandone corsi e conferenze le norme per la coltivazione della vite, dell'olivo e delle varie piante da frutta;

c) curare senza scopi speculativi la prenotazione, l"approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti utili all'esercizio dell'agricoltura: macchine e attrezzature agricole e per l’agricoltura, concime, anticrittogamici, fitofarmaci, etc;

d) assumere in affitto o in proprietà terreni da coltivare;

e) acquistare autoveicoli da servire per il trasporto delle uve e dei mosti;

f) acquistare macchine agricole e gestirle in comune per la coltivazione dei fondi dei soci;

g) provvedere alla raccolta del risparmio fra i soci, anche con lo strumento del Prestito sociale regolamentato dalla delibera del CICR 26 luglio 2005 e successive modi-

fiche e integrazioni, da servire soltanto per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico;

h) collaborare ed associarsi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad istituzioni pubbliche e private che abbiano scopi e svolgano attività uguali o affini a quelli della società o che siano legalmente riconosciute a rappresentare, assistere e tutelare il movimento cooperativo su scala regionale o nazionale;

i) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle precedentemente elencate e compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare,finanziarie e creditizie, comprese quelle di credito agrario, necessarie ed utili al conseguimento degli scopi sociali e comunque ad essi direttamente o indirettamente attinenti;

l) incrementare la produzione agraria anche in settori diversi da quelle vitivinicoli, predisponendo eventualmente, a tale scopo, i necessari impianti e le adeguate attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la vendita sia nei mercati nazionali che in quelli esteri dei prodotti predetti; frutta, olio, olive, ortofrutticoli, cereali etc. prodotti zootecnici, carne, latte etc.;

m) acquistare uve, mosti, vini, frutta fresca, frutta

secca, ortaggi, e altri prodotti agricoli al fine del raggiungimento degli obiettivi sociali.

TITOLO II

RAPPORTI SOCIALI

Art. 4 (I Soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di nove, purché al di sopra di tre, l'organo amministrativo potrà nel più breve tempo possibile convocare l'assemblea dei soci per la sostituzione dello statuto con un altro che, a norma dell'art.2522, c.c., adotti le norme delle società a responsabilità limitata. Diversamente, ove il numero minimo dei soci non venga integrato nel termine massimo di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche:

che producono uve da vino, uve da tavola, frutta fresca, e secca, olive, e qualsiasi altro prodotto agricolo, a qualunque titolo (proprietari, affittuari, mezzadri, concessionari, enfiteuti, beneficiari etc.) direttamente o indirettamente aventi capacità giuridica di obbligarsi a libera disponibilità dei prodotti sopradetti da consegnare alla cooperativa.

Oltre ai soci ordinari, è costituita una categoria di so-

ci aggregati o temporanei per un periodo non superiore a un anno decorrente dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

II predetto periodo annuale potrà essere rinnovato ad ogni scadenza per un uguale periodo. A tale categoria di soci saranno applicate le medesime norme stabilite per i soci ordinari e, ai sensi dell'art. 2528 c.c. dovranno sottoscrivere e versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Tutti i soci cooperatori hanno pari diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali.

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

Art. 5

Non può essere socio chi non ha capacità giuridica di obbligarsi e chi svolge, per conto proprio o di terzi, attività industriale o commerciale uguale o affine o comunque concorrente a quelle della cooperativa.

Art. 6

(Domanda di Ammissione)

Chi aspira a diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita, domicilio, indirizzo postale del richiedente;

b) sua qualifica professionale, agricola, proprietario, affittuario, mezzadro, concessionario, enfiteuta, beneficiario etc.;

c) località ed estensione in ettari dei terreni da lui condotti e coltivati;

d) obbligazione di conferire alla Cooperativa per la durata tutta l'appartenenza alla società cooperativa il 100% (cento per cento) della produzione ottenuta dai terreni impegnati per il conferimento, a meno che il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta e per ogni campagna, preventivamente non deliberi diversamente;

e) dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto sociale e obbligazione di osservarlo lealmente;

f) data di presentazione della domanda a firma dell'aspirante all'ammissione a socio, con nome e cognome leggibili;

g) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, entro i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 7

La domanda di ammissione presentata da una persona giuridica, oltre a contenere tutti i dati di cui al predetto art.6, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo della persona giuridica, del suo statuto aggiornato e del regolamento;

b) copia della deliberazione dell'organo sociale, che per competenza di statuto, ha deciso la presentazione della domanda di ammissione, e l'autorizzazione del suo legale rappresentante di sottoscrivere e presentare la relativa domanda.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione, istruisce la domanda di ammissione, delibera l'ammissione, ed ha l'obbligo di dare comunicazione all'interessato e di annotarne l'ammissione nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di ammissione, il nuovo ammesso deve versare, alla cassa della società, l'importo della tassa di ammissione a socio mentre quello delle azioni sottoscritte saranno versate secondo apposito piano proposto dal c.d.a. ed accettato dal nuovo socio;

Se alla prescritta scadenza i versamenti dovuti non saranno stati regolarmente fatti, il nuovo ammesso decade automaticamente da socio.

Art. 10

Il socio che durante il periodo di appartenenza alla società diminuisce l'estensione della propria conduzione agricola (alienazione o affittanza, di usufrutto, di enfiteusi etc.) deve chiedere al Consiglio di Amministrazione una riduzione degli obblighi di apporto.

La domanda deve pervenire alla cooperativa entro il 31 luglio dell'anno in cui il socio ha ridotto la superficie condotta e deve essere accompagnata da documentazione probatoria.

Art. 11

Il socio che per cause di forza maggiore ritiene di non potere consegnare il quantitativo di prodotto impegnato

ai sensi della lettera d) dell' art.6) tenuto a darne avviso alla cooperativa non appena abbia accertato tale condizione e comunque entro 30 giorni prima dell'inizio della campagna.

Il Consiglio di Amministrazione potrà dare incarico ad una apposita commissione per accertare quanto dichiarato dal socio.

Art. 12

La qualifica di socio si perde:

a) per recesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per decesso.

Art. 13 (Recesso)

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, e quando il socio non può più concorrere all'attività sociale perché non si trova più nelle condizioni di cui all'art.4 dello statuto.

Il recesso deve essere esercitato dall'interessato mediante comunicazione con lettera raccomandata nei modi e nei termini previsti dall’art. 2437-bis e dall’art. 2532 C.C. ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione e la relativa delibera deve essere subito annotata nel libro dei soci. Se non sussisto-

no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi il Tribunale. Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda stata comunicata tre mesi prima della chiusura;con la chiusura dell'esercizio successivo se comunicata posteriormente.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti o di quelli che venissero a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.5). Agli effetti del diritto a rimborso delle quote di cui all'art.16 lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio successivo a quello della relativa delibera consiliare.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci nei casi stabiliti dagli artt.2531 e 2533 del C.C., inoltre il socio potrà essere escluso:

a) quando non conferisce prodotti agricoli alla Cooperativa, senza giustificato motivo. Ciò non lo esonera dal-

l'obbligo di corresponsione delle spese previste all'art. 16;

b) quando con frode abbia alterato la qualità e il peso dei prodotti agricoli conferiti;

c) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;

d) quando senza giustificato motivo e dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote e nel pagamento dei debiti contratti per qualsiasi titolo, verso la cooperativa;

e) quando in qualunque modo arreca un danno materiale o morale alla società e quando fomentino dissidi e disordini fra i soci.

I soci esclusi sono passibili di una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo alla esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la misura della penale ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

La deliberazione di esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata o PEC al socio interessato che potrà proporre ricorso al tribunale entro i termini previsti dal codice civile.

Art. 16

Il socio che non consegni i prodotti che si è impegnato di conferire, anche con le variazioni previste dall'art.11 oppure li consegni in quantità minore è tenuto al pagamento delle spese e delle quote di interessenza in proporzione agli impegni di conferimento.

Dette spese saranno determinate anno per anno con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nei riguardi dei soci che non consegnino i prodotti che avrebbero dovuto conferire, saranno applicate le norme previste dall'art.15 lett. a).

Art. 17

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto con raccomandata postale con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Art. 18

I soci receduti, decaduti, ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale nel quale diventa operativo, limitatamente al socio, lo scioglimento del rapporto sociale, ma mai però in misura superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione della partecipazione sociale può essere ridotta in proporzione alle per-

dite imputabili al capitale. Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

II diritto al rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni suo eventuale credito e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Art. 19

Nel caso di morte di un socio, la società continuerà i suoi rapporti con i di lui eredi e legatari delle azioni sociali, i quali dovranno però designare a quale di loro le azioni devono essere intestate. La designazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che non è tuttavia obbligato a comunicare i motivi dell'eventuale rifiuto.

Se il designato non ha i requisiti statutari per diventare socio, o la designazione non sarà approvata, la società rimborserà le azioni agli aventi diritto al loro valore nominale.

Art. 20

I soci receduti, decaduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto devono chiedere il rimborso delle azioni, en-

tro cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale. In caso contrario il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Art. 21

I prodotti conferiti dovranno essere di esclusiva proprietà del socio, rimanendo vietato l'acquisto da estranei.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 22 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente Titolo del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 23 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L’azione ha un valore nominale pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo titolo del presente statuto.

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 26.

Art. 25 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 10.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 20.000,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 30.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 40.000,00 euro e fino a 50.000,00 di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per

qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso;

all'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 27

Il valore nominale di ciascuna azione è di euro 51,65 (cinquantuno/65). Ciascun socio, sia persona fisica che giuridica, deve sottoscrivere almeno tre azioni.

Il patrimonio è altresì costituito dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 1.000,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

II Consiglio di amministrazione o l'assemblea dei soci, anche in seduta ordinaria, possono disporre l'aumento o la diminuzione del numero delle azioni che ogni socio è

obbligato a sottoscrivere in rapporto alla superficie ed alla tipologia di prodotto agricolo da conferire.

Art. 28

L'azione sottoscritta deve essere versata di norma all'atto della sottoscrizione. L'azione è sempre nominativa e non può essere sottoposta a pegno o a vincolo nè può essere ceduta senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

II socio che intende trasferire le proprie azioni, anche in parte, deve darne comunicazione agli amministratori indicando la persona fisica o giuridica, avente i requisiti per l'ammissione a socio, nei confronti della quale intende effettuare il trasferimento. Il provvedimento motivato emesso dal Consiglio di Amministrazione che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni. II nuovo socio ammesso deve versare anche un sovrapprezzo azioni che sarà determinato dall’assemblea.

Le somme versate per contributi di ammissione e sovrapprezzo devono essere destinati ad un apposito fondo straordinario e non sono rimborsabili per nessun motivo.

Art. 29 (Prestiti Obbligazionari)

La Società ha la facoltà di emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'art.2410 e seguenti del codice civile.

Art. 30 (Esercizio contabile)

Il bilancio comprende l'esercizio dal 1 Agosto al 31 Luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Art. 31 (L'utile d'esercizio)

L'utile netto del bilancio, verrà ripartito in conformità a quanto previsto dagli artt. 2545 quater e 2545 quinques del C.C. e precisamente:

a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 5% (cinque per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione per studi e propaganda cooperativa;

c) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e) gli utili rimanenti potranno essere destinati dall'as-

semblea, a norma dell'art.2514 c.c.:

- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/92;
- ad eventuale erogazione di un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- alla costituzione di riserve indivisibili nella misura che sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- alla remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura inferiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 32

II fondo di riserva straordinario è costituito dai proventi di cui all'ultimo comma degli articoli 9, 14 e 18 e da qualunque provvidenza e liberalità, che, per qualsiasi

motivo o titolo, pervenga alla società.

La riserva straordinaria può essere impiegata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in tutto ciò che venga ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 33

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art.12 della Legge 16/12/1977, n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

PREZZO DEI PRODOTTI CONFERITI E PAGAMENTO AI SOCI

Art. 34

Il prezzo dei prodotti conferiti, consegnati dai soci viene determinato al termine di ogni esercizio sociale in base al residuo attivo netto, e assegnato ai soci in proporzione, alla qualità e pregi del prodotto singolarmente conferito, tecnicamente rilevato, partita per partita dalla direzione della società all'atto della consegna e trascritti su ricevuta a duplice esemplare, di cui uno è subito consegnato al socio o a chi per esso l'altro è conservato dall'amministrazione per le relative operazioni, contabili, controlli e registrazioni. Le dette ricevute costituiscono l'unica prova del prodotto consegnato,

vengono decise inappellabilmente seduta stante, da una apposita commissione di turno composta da un socio, da un amministratore dal dirigente tecnico della cantina, ogni eventuale divergenza circa il peso, la qualità e la classificazione del prodotto consegnato, viene decisa in contraddittorio con il socio e con chi lo rappresenta.

Art. 35

La società non può pattuire, né assegnare, né corrispondere ai soci prima della chiusura dell'esercizio sociale alcun prezzo finito per il prodotto consegnato.

Il consiglio di amministrazione corrisponderà ai soci un acconto prudenziale ragguagliato al peso ed alla qualità del prodotto conferito, secondo la disponibilità finanziaria e le condizioni economiche della società. La misura dell'acconto e le epoche della loro corresponsione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'importo del prezzo dei prodotti agricoli spettante ai soci, determinate come detto al primo capoverso dell'art. 29, detratti gli acconti eventualmente corrisposti ed ogni debito del socio verso la società, dovrà essere pagato soltanto dopo l'approvazione del bilancio annuale da parte dell'assemblea generale dei soci.

TITOLO VI

ASSEMBLEE

Art. 36 (Poteri dell’assemblea dei soci)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione per:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori, dei sindaci revisori, del Presidente del Collegio Sindacale, della società di Certificazione del Bilancio, ed eventualmente di un Presidente onorario, carica onorifica senza diritto di voto riservata eventualmente a colui il quale abbia ricoperto nella Società importanti incarichi o che abbia contributo alla crescita della Cooperativa;

c) l'approvazione dei regolamenti interni della società;

d) la trattazione di tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale indicate nell'ordine del giorno;

e) per l'elezione annuale di una commissione consultiva di soci che deve preventivamente essere sentita dal Consiglio di Amministrazione nelle più significative attività ed iniziative della Cooperativa;

f) delibera in sede di approvazione del Bilancio sulla proposta del Consiglio di amministrazione, in riferimento alla ripartizione di eventuali ristorni in proporzione alla quantità ed alla qualità dei conferimenti effettuati. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove

azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

g) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori.

Sono riservate all'assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 37 (Convocazione Assemblea dei soci)

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardi quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti di cui dispongono tutti i soci, oppure su richiesta del Collegio Sindacale.

La convocazione dell' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria , sarà fatta o con avviso da pubblicare sul "Giornale di Sicilia" di Palermo, o con avviso da pubblicare su "La Sicilia" di Catania, o con avvisi murali da affiggere nei locali sociali e nelle sedi secondarie, o con lettere raccomandate, postali o a mano, o con PEC op-

pure con pubblicazione in apposita pagina del sito ufficiale, almeno otto giorni prima dell'adunanza, e con l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso suddetto sarà indicata la data della seconda convocazione che potrà essere tenuta nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualunque altro luogo del suolo italiano indicato nell’avviso di convocazione.

Ai sensi dell’art. 2479 e 2479-bis, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso dall’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Art. 38 (Maggioranze assemblea dei soci)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci, escluse dal computo le azioni prive del diritto

di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in assemblea.

Art. 39 (Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio ha un voto solo.

Ai soci sovventori spettano i seguenti voti:

- un voto per conferimento non superiore ad euro 10.000,00;
- due voti per conferimento non superiore ad euro 20.000,00;
- tre voti per conferimento non superiore ad euro 30.000,00;
- quattro voti per conferimento non superiore ad euro 40.000,00;
- cinque voti per conferimento non superiore ad euro 50.000,00.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Il socio imprenditore individuale che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente all'assemblea, ha la

facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, oltre che da un altro socio, anche dal coniuge o parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell' impresa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Art. 40 (Funzionamento assemblea dei soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente della assemblea salvo che questa deliberi diversamente. Il Presidente assistito da due scrutatori, soci nominati dall'assemblea e da un sindaco. Il Segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 (Composizione e nomina del Cda)

Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri eletti dall’Assemblea, tra gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, in regola con i versamenti della quota sottoscritta.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite temporale massimo previsto dall'art. 2542.

Essi nominano fra di loro il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso vengano meno uno o più amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 cod. civ. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto ed i Consiglieri restanti dovranno convocare entro trenta giorni l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

In difetto provvederà il Collegio Sindacale che dovrà convocare l'assemblea entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Il Consiglio di Amministrazione, per gli amministratori muniti di particolari incarichi, sentito il parere del collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

Uno degli amministratori dovrà essere prescelto fra i soci residenti da almeno cinque anni nel Comune di SCIACCA o in un comune ad esso confinante.

Per la nomina degli Amministratori valgono le regole di seguito specificate:

gruppi di soci potranno presentare liste di n. 9 candida-

ti eleggibili fra i quali dovrà essere necessariamente inserito il nominativo di almeno un socio residente da almeno cinque anni nel Comune di SCIACCA o in un comune ad esso confinante.

Tali liste, dovranno essere denominate con il cognome e nome del designato candidato Presidente, i candidati saranno indicati in ordine alfabetico con un numero progressivo.

Le stesse Liste così denominate saranno depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno sottoscritte da tanti soci presentatori che rappresentino almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto, le cui firme dovranno essere autenticate a norma di legge da un notaio o da un dipendente della Società appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione uscente, che renderà nota tale designazione con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni Socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non saranno osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata non presentata.

I Candidati dovranno accettare la loro candidatura apponendo la loro firma, autenticata come sopra, accanto al

loro nome. La lista per la quale non saranno osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata non presentata.

I Candidati dovranno accettare la loro candidatura apponendo la loro firma, autenticata come sopra, accanto al loro nome inserito nella lista ed attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Ogni socio esprimerà il suo voto a mezzo di una scheda contenente il nome di ciascuna lista candidata, contrassegnando esclusivamente la lista prescelta.

Non sarà valida la scheda che esprima più di una preferenza.

Risulteranno eletti tutti i candidati appartenenti alla lista che ha riportato più voti.

A parità di voti le elezioni dovranno essere ripetute.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

E' dovuto il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per conto della società dagli amministrazioni e

dai Sindaci.

Art. 42 (Nomina del Presidente del Cda)

Alla prima adunanza dopo la sua nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e vice presidente. Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo o un amministratore delegato. II Comitato esecutivo e/o l'Amministratore delegato ha ed è investito dei poteri anche deliberativi, che gli vengono assegnati e delegati dal Consiglio stesso insieme con la delibera di nomina o anche successivamente.

Art. 43 (Funzionamento del Cda)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne facciano domanda almeno tre consiglieri con domanda motivata scritta.

La Convocazione del Consiglio fatta a mezzo lettera, con l'ordine del giorno, da spedirsi per posta non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo però che i consiglieri ed i Sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima dalla data per la quale l'adunanza stata indetta.

Le adunanze sono valide quando è presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 44 (Poteri del Cda)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Al consiglio spetta fra l'altro, a titolo di esempio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) formare i bilanci; c) compilare i regolamenti interni per la migliore applicazione delle disposizioni statutarie e per il migliore funzionamento della società e dei suoi servizi; d) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ordinaria amministrazione di ogni genere inerenti alle attività e alle gestioni sociali; e) conferire procure, sia generali che speciali; f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le attribuzioni e la retribuzione; g) curare l'adesione della società ad enti consortili, assistenziali, culturali, economici e simili che abbiano scopo e svolgono attività uguali o similari e quelle della società stesso, d'interesse corporativo; h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; i) deliberare sull'istituzione di succursali, agenzie e recapiti, magazzini di depositi, di distribuzione e simili, in ogni località del territorio nazionale e all'estero; l) determinare il compenso previsto nel penultimo capo-

verso dell'art.41; m) nominare il comitato esecutivo, e/o l'amministratore delegato secondo le disposizioni di cui al precedente art.42; n) deliberare ed attuare, infine tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuna esclusa, relative alle attività indicate negli artt. 2 e 3 e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, disposizione della legge e dello statuto sono riservate all'assemblea.

Art. 45 (La rappresentanza sociale)

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

II Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualunque titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. II Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 46 (La cooptazione)

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a cooptarli secondo le disposizioni dell'art.2386 del Codice Civile, salvo quanto previsto

all’art.41.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Art. 47 (Il Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A norma dell'art.2409 bis, c.c., quando i membri del Collegio Sindacale sono tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari.

Il Presidente del Collegio deve essere nominato dall' as-

semblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

II loro compenso è quello minimo previsto dai regolamenti che disciplinano l'attività dei rispettivi ordini professionali.

Art. 48 (Il Revisore)

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c. In difetto essi

sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 (Regolamenti interni)

Il funzionamento interno della società e dei suoi stabilimenti o reparti, magazzini, uffici e simili nei rapporti coi soci, circa le epoche e modalità di consegna dei prodotti agricoli e circa le mansioni i doveri e di diritti del personale dipendente possono essere disciplinati in uno o più regolamenti interni compilati dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'assemblea generale ordinaria dei soci.

Art. 50 (Lo scioglimento)

A norma dell'art.2514, c.c., in caso di scioglimento della società il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del Capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n.59 del 31.01.1992. In caso di

controversia decide il Ministero per il Lavoro e per la Previdenza sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la commissione centrale per le Cooperative in uno però agli organi regionali.

Art. 51 (Nomina Liquidatori)

L'assemblea generale straordinaria che delibera lo scioglimento della società deve anche procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 52 (Eventuali modifiche statuto)

E' delegato il potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente statuto le modifiche e le aggiunte richieste dell'autorità giudiziaria e da quelle amministrative per la approvazione e per la iscrizione della società presso pubblici Uffici.

Art. 53 (Disposizioni generali)

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonchè, a norma dell'art.2519, c.c., in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme sulle società per azioni.

F.to: **Chiantia Salvatore, Mandracchia Paolo, Cecilia Claudia Romano notaio.**